SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 894-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre 1977 — dell'articolo 7

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 894

(« *Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria* »)

presentato dal Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

(*approvato dal Senato nell'anzidetta seduta*)

Disposizioni fiscali in materia di sottoscrizione di azioni di nuova emissione

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovuta dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali di cui all'articolo 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che sottoscrivono azioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, aventi un capitale non inferiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 12 della presente legge, a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa è ammessa in detrazione, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi, una somma pari al dieci per cento della spesa di sottoscrizione, comprensiva del prezzo di acquisto dei diritti di opzione, con un massimo di due milioni di lire.

La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo d'imposta per il quale è richiesta. A tal fine le azioni sottoscritte dovranno essere costituite in deposito presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni e dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi un certificato dell'azienda depositaria attestante la consistenza del deposito alla fine di ciascun periodo d'imposta.